

TRIBUNALE DI UDINE: NO AL TRASFERIMENTO FORZOSO

Il docente inidoneo per salute va in dispensa, non tra gli Ata

DI FRANCESCA DE NARDI

Il docente non idoneo al servizio ha diritto alla dispensa e non può essere obbligato a compiti diversi. Questo è quanto ha sancito il tribunale di Udine con la decisione n. 159 del 24 aprile 2014.

La vicenda riguarda un'insegnante della scuola dell'infanzia che a causa di gravi problemi di salute era stata dichiarata inabile permanentemente al servizio d'istituto in modo relativo, con idoneità a compiti paradidattici e di natura amministrativa e collocata in malattia d'ufficio.

La stessa aveva chiesto ai sensi dell'art. 4.4 del dm n.79/2011 la dispensa dal servizio, ma la domanda era stata respinta e l'ufficio scolastico le aveva intimato di riprendere servizio in qualità di non docente. A seguito del suo rifiuto reiterato era stata dichiarata decaduta dall'impiego.

Con ricorso, allora, aveva lamentato l'illegittimità del provvedimento dal momento che aveva diritto ad essere dispensata dal servizio.

Il ministero dell'istruzione aveva dedotto, invece, che quando la ricorrente aveva chiesto di essere dispensata era entrato in vigore l'art. 7 comma 2 del dpr 171/2011 (che disciplina la ricollocazione del personale dichiarato inidoneo nei ruoli Ata) che non consentiva più tale possibilità. Il giudice di Udine ordina l'immediata riammissione in servizio della ricorrente e il suo successivo collocamento in dispensa per motivi di salute. Inoltre, l'amministrazione viene condannata al pagamento degli stipendi non percepiti oltre che delle spese di lite. In base, infatti, al regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica dettato con il dpr 27 luglio 2011, n. 171, art. 7 comma 9, «resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'art. 3, comma 127, della legge 24.12.2007 n. 244».

Quindi, anche successivamente all'entrata in vigore del citato dpr 171/2011 era rimasta applicabile la disciplina previgente e doveva essere riconosciuto alla ricorrente il diritto alla dispensa. Risulta illegittima, invece, nel caso di specie, l'operazione voluta dal Miur di prevedere il passaggio forzoso di tutto il personale docente inidoneo nei ruoli del personale Ata.

— © Riproduzione riservata —

